

Delibera n. 146/2021

Definizione delle Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed enti locali. Avvio del procedimento e indizione di consultazione.

L'Autorità, nella sua riunione del 4 novembre 2021

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: d.l. 201/2011), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e, in particolare, il comma 2, che ha attribuito alla stessa specifiche competenze in materia di servizio taxi, tra cui:

- il monitoraggio e la verifica della corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti (comma 2, lett. m);
- il rilascio di un parere preventivo alle regioni e ai comuni sull'adeguamento del servizio taxi da essi prospettato (comma 2, lett. m), sulla base dei principi di seguito riportati:
 - l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario, anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali;
 - una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
 - una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
 - il miglioramento della qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale;

- la possibilità di ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio “con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m)” sopra riportata (comma 2, lett. n);

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), che fornisce la disciplina quadro degli autoservizi pubblici non di linea;

VISTO il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), ed in particolare l'articolo 6 che reca una serie di puntuali disposizioni poste *“Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana [...]”*;

VISTO l'“Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento sull'autotrasporto di persone non di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità” del 21 maggio 2015, con il quale l'Autorità ha inteso rappresentare l'esigenza di ulteriori modifiche alla disciplina del servizio taxi volte ad adeguare il quadro giuridico di riferimento al mutato contesto socio-economico in cui esso opera, a distanza, ormai, di molti anni dall'adozione della legge n. 21/1992, anche tenuto conto dei recenti cambiamenti connessi al diffuso utilizzo di tecnologie informatiche applicate in modo innovativo ai servizi di mobilità. In particolare, nel predetto Atto di segnalazione l'Autorità evidenziava, tra l'altro, l'opportunità di rivedere le disposizioni che regolano il servizio taxi, con riferimento all'adozione di misure finalizzate ad assicurare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio e della qualità delle prestazioni alle esigenze di mobilità dei diversi contesti territoriali, richiamando l'attenzione sulla necessità di *“(...) dare attuazione [da parte degli Enti territoriali competenti] al criterio di cui al punto 2) dell'articolo 37, comma 2, lettera m), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e consentire ai titolari di licenza maggiore libertà nell'organizzazione del servizio, sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda con turni flessibili, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come l'uso collettivo dei taxi”*. Nel medesimo Atto di segnalazione l'Autorità auspicava la revisione del concetto di territorialità, proponendo l'ampliamento dell'ambito di gestione dei servizi attualmente incardinato sulle aree comunali, rimettendo alle regioni l'individuazione dei bacini ottimali di gestione dei servizi di taxi e NCC in ragione della natura economica, culturale e turistica dei territori, nonché le funzioni inerenti alla fissazione del relativo fabbisogno numerico di vetture;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014 (di seguito: Regolamento sui procedimenti dell’Autorità), ed in particolare gli articoli 4 e 5;
- RILEVATO** che, nell’ambito dell’attività consultiva dell’Autorità ai sensi del sopra citato articolo 37, comma 2, lettera m), è emersa una significativa eterogeneità delle soluzioni adottate da Regioni ed Enti locali (di seguito: “soggetti competenti”) nella disciplina del servizio taxi non sempre pienamente conformi ai principi dettati dalle disposizioni legislative sopra citate in merito all’adeguamento del servizio e agli orientamenti espressi dall’Autorità;
- TENUTO CONTO** che nell’ambito dell’attività di monitoraggio del settore nel periodo dell’emergenza pandemica, si è assistito a una significativa contrazione della domanda, che suggerisce l’opportunità di ripensare il ruolo e l’offerta del servizio taxi, ponendolo in relazione al sistema di trasporto complessivo e ampliando la platea degli utenti potenzialmente interessati a utilizzare il servizio taxi;
- RITENUTO** pertanto opportuno fornire indirizzi e orientamenti ai soggetti competenti, finalizzati ad assicurare che detti soggetti, ciascuno per quanto di propria competenza, provvedano all’adeguamento del servizio nel rispetto dei principi fissati dal legislatore con le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 2, lettera m) e che a tale scopo appare utile acquisire ulteriori elementi sugli aspetti oggetto degli specifici quesiti inseriti nello schema di atto sui quali l’Autorità sollecita i soggetti interessati a presentare proposte e osservazioni;
- RILEVATA** pertanto, la necessità di sottoporre a consultazione lo schema di atto denominato “Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti locali”;
- RITENUTO** al riguardo congruo, tenuto conto della rilevanza delle finalità sottese al procedimento, individuare nella data del 30 novembre 2021 il termine per la presentazione di osservazioni e proposte da parte degli interessati;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l’avvio di un procedimento volto a definire le “Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti locali”;
2. è indetta una consultazione pubblica sullo schema di atto recante “Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti locali”;
3. lo schema di cui al punto 2, nonché le modalità di consultazione, sono riportati rispettivamente negli Allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

4. i soggetti interessati possono formulare osservazioni e proposte sullo schema sopraccitato attraverso le modalità indicate nell'Allegato B, entro e non oltre il termine del 14 gennaio 2022;
5. lo schema recante "Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti locali" e le modalità di consultazione, di cui al punto 3, sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.
6. è nominato responsabile del procedimento di cui al punto 1 la Dr.ssa Ivana Paniccia, Dirigente dell'Ufficio Servizi e mercati retail; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212556;
7. il termine di conclusione del procedimento di cui al punto 1 è fissato al 31 marzo 2022.

Torino, 4 novembre 2021

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)